

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELINI Cesare, TORELLI e VALSECCHI Pasquale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1967

Pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per i salariati dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — In contrasto con il principio che « ad unico servizio non può che corrispondere un'unica pensione », con il regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, fu disposto che ogni salariato dello Stato venisse assoggettato a due forme di previdenza attraverso l'iscrizione al Fondo di previdenza dello Stato e all'Istituto nazionale previdenza sociale.

Però con l'articolo 18 dello stesso regio decreto-legge 2383 del 1925 si dispose che quando il salariato lasciasse il servizio con diritto al trattamento di quiescenza a carico del Fondo di previdenza dello Stato, dovesse detrarsi da tale trattamento pensionistico l'intera rendita conseguita attraverso l'assicurazione obbligatoria INPS: di conseguenza i salariati dello Stato, a differenza di ogni altro prestatore d'opera, erano assoggettati a due contribuzioni previdenziali ma cessato il servizio ricevevano di fatto una sola pensione.

Nel 1956, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, si volle attuare, anche per i salariati dello Stato, il principio della unicità della pensione: il

modo in cui la disciplina fu attuata peggiorò ancora di più la posizione previdenziale dei salariati dello Stato. Infatti con l'articolo 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 20 lo Stato, datore di lavoro, assumeva interamente gli oneri dell'assicurazione INPS dei suoi dipendenti dalla data retroattiva del 30 aprile 1952; per effetto dell'articolo 10, esso subentrava nei diritti della pensione previdenziale ottenuta in servizio dagli statali, (sia per vecchiaia che per invalidità) con data successiva al 30 giugno 1956; solo per coloro che l'avevano ottenuta in data anteriore al 30 giugno 1956, la rendita continuava a spettare fin tanto che essi restassero in servizio attivo.

Si veniva così a determinare un'arbitraria discriminazione fra i titolari di rendita previdenziale *ante* e *post* 30 giugno 1956: venivano infatti poste nel nulla le aspettative maturate dai salariati prima dell'emanazione di tale decreto.

Si pensò si eliminare l'inconveniente di tale disciplina: ma con la legge n. 762 del 1957 si ottenne soltanto che i salariati in servizio che fossero venuti in possesso della

pensione INPS in data posteriore al 30 giugno 1956, fosse conferito il diritto di beneficiare della quota parte di tale pensione maturata a tutto il 30 aprile 1952 purchè, a questa data, si trovassero nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di vecchiaia (da ricordare che l'INPS concede tale pensione dopo 15 anni di contributi: a 55 anni di età per le donne e 60 per gli uomini; mentre lo Stato la concede soltanto a 60 e rispettivamente 65 anni di età).

La disciplina attuale è estremamente confusa ed ingiusta:

1) lo Stato, facendo proprie le posizioni assicurative dei suoi dipendenti, che al 30 aprile 1952 non avevano una sufficiente anzianità di assicurazione INPS, provvedendo al pagamento degli ulteriori contributi assistenziali è divenuto titolare delle pensioni INPS di questa categoria di salariati.

2) In conseguenza poi di un'assurda interpretazione restrittiva della legge n. 762 del 1957 sopra citata, lo Stato incamera le pen-

sioni concesse dall'INPS per invalidità ai dipendenti che non abbiano ancora raggiunto i 55 anni di età per le donne e i 60 per gli uomini.

3) Sebbene l'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, dia diritto al trattamento pensionistico a qualunque età, purchè si possano far valere 35 anni di effettiva contribuzione, per i salariati dello Stato si esige sempre il requisito dell'età: 55-60 anni.

In considerazione di quanto precede pensiamo sia il caso di portare definitivamente ordine in tale materia, di eliminare le contraddizioni della presente legislazione, di tener soprattutto conto con giustizia dell'effettivo maggior carico contributivo di cui sono stati gravati i salariati dello Stato fino al 30 aprile 1952.

A tal fine presentiamo il seguente disegno di legge, la cui approvazione vivamente sollecitiamo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I salariati dello Stato assunti in ruolo anteriormente alla data del 1° luglio 1956 sono assolti dalla iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a partire dal 1° maggio 1952.

Art. 2.

I salariati richiamati nel precedente articolo 1 hanno la facoltà, entro un anno dalla data della entrata in vigore della presente legge, di proseguire volontariamente la assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalla data del 1° maggio 1952.

Gli oneri derivanti dalla eventuale prosecuzione volontaria all'Istituto previdenziale, con la facoltà concessa dal precedente comma, potranno essere assolti dal salariato interessato, in un'unica soluzione od in ratei mensili non eccedenti ad 1/5 dell'80 per cento della paga mensile in godimento all'atto della ammissione alla prosecuzione volontaria al predetto Istituto previdenziale.

In caso di premorienza allo scomputo del debito residuo, quest'ultimo sarà assunto dagli aventi diritto alla pensione di reversibilità.

Art. 3.

La pensione derivante dalla iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei salariati dello Stato, richiamati nella presente legge, per qualsiasi requisito conseguita, resta di loro intero diritto, sia essa conseguita durante il servizio alle dipendenze dello Stato o sia durante il collocamento a riposo con diritto al trattamento di quiescenza a carico del Fondo di previdenza dello Stato.

Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e quelle conte-

nute nell'articolo unico della legge 13 agosto 1957, n. 762, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

Art. 4.

Dalla data del 1° maggio 1968, le disposizioni contenute nel precedente articolo 3, si applicano anche nei confronti degli ex salariati già collocati a riposo con diritto al trattamento di pensione a carico del Fondo di previdenza dello Stato.

Art. 5.

Gli effetti economici conseguenti alla applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, esplicano la loro efficacia a partire dalla data del 1° maggio 1968.